



ALLEGATO A alla Dgr n. 998 del 28 luglio 2015

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno.....in questo giorno.....del mese diavanti a me
Notaio.....iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, senza l'assistenza dei testimoni
avendovi i Componenti che hanno i requisiti di legge come essi confermano di comune accordo e con il mio
consenso rinunciato, sono personalmente convenuti i
Signori..... in
rappresentanza rispettivamente di:

- Comune di Cortina d'Ampezzo;
- Regione Veneto;
- Provincia di Belluno;
- CONI;
- FISL.

Dette persone, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Notaio sono certo, di cittadinanza italiana come esse confermano, rinnovata la fatta rinuncia ai testi, dichiarano e convengono quanto segue:

- 1) E' costituita l'Associazione denominata Cortina 2021. La sede dell'Associazione è in Cortina d'Ampezzo.
 - 2) L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di svolgere ogni e qualsiasi attività necessaria e utile per l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino dell'anno 2021, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici, il tutto come meglio evidenziato nell'allegato Statuto. Fra le attività dell'Associazione rientra ogni operazione di carattere tecnico, amministrativo e finanziario ritenuta utile per il raggiungimento degli obiettivi. L'associazione destina i proventi di eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse alle sue attività istituzionali (c.d. attività di merchandising) alla promozione delle sue finalità. L'Associazione si impegna sin d'ora a destinare eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio fra i soci, anche in forma indiretta.
 - 3) L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai Componenti davanti a me Notaio, qui si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del medesimo..
 - 4) Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà contare sul proprio patrimonio, costituito da contributi pubblici e privati e da ogni altro introito legato allo svolgimento della manifestazione che è oggetto del presente atto costitutivo.
 - 5) A norma dello Statuto, sono organi dell'Associazione : L'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Direttore Generale, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei revisori dei conti.
 - 6) Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, è nominato Presidente il Sig..... Sono nominati Consiglieri i Signori:..... che hanno tutti i requisiti per assumere tale carica.
 - 7) Ai sensi dell'art. 16 sono nominati revisori dei conti: il Signor, Presidente.....; i Signori..... revisori.
 - 8) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Io Notaio ho ricevuto quest'atto il giorno.....
Letto, confermato e sottoscritto
Treviso, li.....

**Allegato "A" alla Raccolta n.
ASSOCIAZIONE "CORTINA 2021"**

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata:

"CORTINA 2021".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Cortina d'Ampezzo, via n. e può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale e regionale.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l'organizzazione, in ogni forma utile, dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021. Le attività pertanto sono quelle di natura tecnica, amministrativa, commerciale e finanziaria ritenute utili e necessarie per l'ottenimento dell'obiettivo. Le forme di gestione saranno autonome e democratiche, tenuto conto della rilevanza dell'evento, degli effetti sull'intero territorio e dell'impatto mediatico che l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci comporta a livello mondiale. L'Associazione si impegna pertanto sin d'ora a salvaguardare i valori sportivi e culturali della città di Cortina, nel rispetto della sua storia, del suo consolidato valore ambientale e della sua acclarata tradizione sportiva. Ciò è volontà dell'Associazione ed è coerente con lo Scopo Sociale dei Campionati Mondiali di sci, secondo quanto segnatamente voluto e richiesto dalla Federazione internazionale di sci (FIS). Per volere di tutti suoi componenti, l'Associazione si impegna sin d'ora a svolgere attività coerenti con tali valori e obiettivi, nella consapevolezza che le componenti turistiche, di tradizione locale e associazionistiche a vario titolo andranno rispettate e valorizzate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di quelle accessorie e/o strumentali a quelle statutarie.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione del Veneto.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è fissata fino a Dicembre dell'anno 2021 e comunque sino al compimento di ogni adempimento conseguente, di carattere fiscale, civilistico o di qualunque altra natura, salvo decisioni di modifica di detto termine per conseguimento anticipato dello scopo prefisso.

TITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO 5

L'Associazione non ha fini di lucro e pertanto destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali – ove ce ne fossero – o di avanzi di esercizio fra i soci, anche in forma indiretta.

ARTICOLO 6

Il Patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) dei quali indisponibili Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero);
- dai contributi concessi dalla Federazione Internazionale di Sci, dalla Federazione Italiana Sport Sci Invernali, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno, dal Comune di Cortina d'Ampezzo, e da altri Enti Pubblici, da persone giuridiche e/o fisiche, nonché da ogni altra devoluzione, pubblica o privata, a favore del Comitato e per le finalità di cui all'art. 3;
- da contributi, erogazioni e lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

**TITOLO III
ORGANI SOCIALI**

ARTICOLO 7

Sono organi dell'Associazione:

-a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) Il Comitato Esecutivo; e) Il Direttore Generale; f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione del Direttore generale il cui compenso sarà stabilito dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 8

Possono far parte dell'Associazione gli Enti Pubblici ed in generale le persone giuridiche pubbliche e/o private e le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, che condividono lo scopo che gli organizzatori e l'Associazione stessa intendono perseguire. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo che delibera motivatamente. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e al pagamento della quota sociale annuale. La qualifica di socio si può perdere per uno dei seguenti motivi : a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno; b) per esclusione deliberata dell'assemblea a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato le norme e gli obblighi dello statuto, o per altri motivi che comportino indegnità, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

L'associato che sia stato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Ogni socio è titolare di un voto. L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedessero potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, mediante avviso scritto, spedito al domicilio di ciascun associato e/o mediante indirizzo di posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea anche da altri associati, ancorché membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all'articolo 21 del C.C..

All'assemblea spetta:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori su proposta del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al successivo articolo 14;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare su proposta del Consiglio Direttivo la variazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da n.8 di membri, di cui n. 3 eletti dall'Assemblea dei soci e n.5 componenti di diritto di seguito elencati:

- Il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo o suo delegato;
- Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto o suo delegato;
- Il Presidente della Provincia di Belluno o suo delegato
- Il Presidente della FIS (Federazione Italiana Sport Invernali) o suo delegato;
- Il Presidente del CONI o suo delegato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

Ove nel corso della durata del mandato un membro di diritto dovesse cessare dalla carica, per qualunque ragione, il nuovo incaricato – o un suo delegato - subentrerà quale membro di diritto del Consiglio Direttivo, decadendo automaticamente l'eventuale delega in precedenza attribuita

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, salvo che non vi abbia già provveduto l'assemblea degli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile, salvo la convalida della nomina da parte della assemblea degli associati nella prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Comitato esecutivo, salvo i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto;
- Approva il piano generale organizzativo ed il "budget" annuale dell'Associazione;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ove non nominati in sede di atto costitutivo;
- Propone all'assemblea i nominativi per la nomina del Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto previsto al successivo articolo 14;
- Propone all'Assemblea modifiche sul numero di componenti del Consiglio Direttivo;

Delibera in merito alla variazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo su proposta dello stesso; - deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione

- Convoca l'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 11

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, in ciò includendo i contratti che l'Associazione dovesse stipulare. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ove il Presidente non sia nominato in sede di Atto Costitutivo lo stesso sarà nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

Il Presidente può delegare la firma sociale ad uno o più procuratori, stabilendone i limiti.

ARTICOLO 12

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto da tre a cinque membri scelti tra i componenti del Consiglio stesso, che provvede alla loro nomina.

Il Comitato esecutivo alla prima riunione elegge al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Comitato vengano a mancare, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nella prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo in particolare:

- nomina il Direttore Generale; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo il budget annuale dell'Associazione;
- sottopone i bilanci al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- Propone al Consiglio Direttivo modifiche sul numero di componenti del Comitato stesso;

Sono comunque esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano alla competenza del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo gestisce l'organizzazione tecnico-logistica dei Campionati del mondo sulla base del piano generale organizzativo e del "budget" approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 13

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo e partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale ha i poteri esecutivi, operativi e gestionali previsti dal presente statuto e così come determinati all'atto della nomina, nonché la rappresentanza dell'Associazione nei limiti conferiti dal Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dei fondi dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da un Presidente e da due membri effettivi, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori, formato da persone estranee all'Associazione, è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, sentiti il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo, il Presidente del Coni e il Presidente della FISI. Il Collegio, o i suoi componenti disgiuntamente, potranno in qualsiasi momento compiere atti di ispezione, controllo e verifica.

Il Collegio dei Revisori partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

TITOLO IV

BILANCIO D'ESERCIZIO

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.